

Statuto Sociale

adottato in data 26 marzo 2021



Art.1

È costituita una Società per Azioni avente la denominazione "**CARRARO S.P.A.**".

Art. 2

La società ha per oggetto:

a) La produzione, commercializzazione e progettazione di assali, trasmissioni e componenti meccanici in genere per trattori, macchine movimento terra, carrelli elevatori, automobili, camion, autobus e macchine speciali, nonché la produzione di trattori;

b) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti; finanziare e coordinare tecnicamente e finanziariamente le società ed enti nei quali partecipa.

La società, potrà inoltre acquistare, vendere, permutare, costruire in economia o mediante appalto beni immobili sia rustici che urbani, tanto civili che industriali, locare e gestire detti beni;

c) l'assunzione di rappresentanze, per attività analoghe, affini o comunque connesse a quanto specificato al punto a); vendita di pezzi di ricambio;

d) la Società potrà, inoltre, prestare avalli e fidejussioni di qualsiasi genere e natura, per qualsiasi importo e periodo di tempo, con o senza garanzie reali, a favore di terzi, persone, enti, o società; tale facoltà potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 28 dello statuto;

e) stipulare ed eseguire anche mediante la stipulazione di contratti atipici, qualunque altra operazione finanziaria che interessi la società o rientri o sia collegata in modo anche indiretto al proprio scopo sociale o con quello della società cui partecipa.

Art.3

La sede sociale è in Campodarsego (PD).

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie e filiali in altre località sia in Italia che all'estero, nonché trasferire la sede sociale purchè nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art.4

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5

5.1 Il Capitale Sociale è fissato in Euro 41.452.543,60 (quarantunomilioniquattrocentocinquantaduemilacinquecentoquarantatre, virgola sessanta) interamente versato, diviso in n. 79.716.430 (settantanomilionsettecentosedicimilaquattrocentotrenta) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 cadauna (zero virgola cinquantadue).

5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 5.10.

5.3 La Società può emettere azioni di categoria B ("Azioni B"), che non hanno diritto di voto né nell'Assemblea ordinaria né nell'Assemblea Straordinaria, ferma invece la piena titolarità anche in capo ai soci titolari di Azioni B di qualsiasi altro diritto amministrativo e patrimoniale di cui sono dotate le azioni or-

dinarie, nonché la titolarità dei diritti riservati ai titolari di azioni speciali dalle disposizioni normative vigenti e applicabili.

5.4 Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le Azioni B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di Azioni B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle Azioni B abbia a oggetto Azioni B.

5.5 Ciascun socio titolare di Azioni B può disporre liberamente delle proprie azioni e, al momento della cessione, le Azioni B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di 1:1.

5.6 Ciascun socio titolare di Azioni B ha la facoltà di convertire, in qualsiasi momento, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute, a condizione tuttavia che il numero complessivo delle azioni ordinarie possedute dopo la conversione da parte del socio che l'ha richiesta (ivi incluse nel computo le azioni ordinarie possedute dal soggetto controllante, dalle società controllate e dalle società soggette a comune controllo sulla base della nozione di controllo disciplinata ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("Tuf")) non ecceda il 29,9% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

5.7 Nel caso di promozione di una offerta pubblica di acquisto o di scambio, ciascun socio titolare di Azioni B, ha la facoltà di convertire, sempre nel rapporto di 1:1, tutte o parte delle Azioni B possedute (e di dare comunicazione della propria decisione di convertire), al fine esclusivo di trasferire all'offerente le azioni ordinarie derivanti dalla conversione; in tale ipotesi tuttavia l'efficacia della conversione è subordinata alla definitiva efficacia dell'offerta medesima e opera con esclusivo riferimento alle azioni portate in adesione alla stessa che vengano effettivamente trasferite all'offerente.

5.8 Nei casi di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 5.6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla conversione (A) siano emesse a favore del socio che ha richiesto la conversione entro il quinto giorno di borsa aperta del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di conversione o comunque nel termine previsto dalla disciplina anche regolamentare pro tempore applicabile, e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

5.9 Nel caso di conversione delle Azioni B in azioni ordinarie di cui al precedente paragrafo 5.6, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie affinché (i) le azioni ordinarie derivanti dalla richiesta di conversione (A) siano emesse entro il giorno di borsa aperta precedente la data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio e (B) ove applicabile, siano ammesse alle negoziazioni nel medesimo mercato regolamentato cui sono ammesse le azioni ordinarie, nei modi e tempi previsti dalla normativa applicabile e (ii) lo Statuto sociale venga aggiornato in funzione dell'avvenuta conversione.

5.10 Ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) in presenza dei seguenti requisiti:

(a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi;

(b) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito secondo quanto previsto dai successivi commi (l' "Elenco Speciale"), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario



riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

5.11 La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall'art. 143 quater del Reg. Emittenti, la cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento, è prevista dall'apposito regolamento dell'Elenco Speciale (il "Regolamento dell'Elenco Speciale").

La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare.

5.12 Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Elenco Speciale.

La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell'interessato, comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d'ufficio ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del voto o la perdita della titolarità del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

5.13 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

(a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

5.14 La maggiorazione del diritto di voto si conserva:

(a) in caso di trasferimento delle azioni con voto maggiorato per successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario ovvero per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in forza di un patto di famiglia ovvero per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari. In tali casi, si conserva, altresì, l'anzianità maturata con riferimento all'iscrizione nell'Elenco Speciale;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si conserva, altresì, l'anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della scissione, in relazione al periodo di iscrizione nell'Elenco Speciale;

5.15 La maggiorazione del diritto di voto si estende:

(a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione.

(b) alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione e di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione, la medesima sarà attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione nell'Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), sarà conservata l'anzianità di iscrizione nell'Elenco Speciale delle azioni originarie.

5.16 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunica-



zione scritta da inviare alla Società.

5.17 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni e cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.

Art. 6

Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima nel rispetto delle leggi vigenti.

In materia di identificazione degli azionisti si applica l'art. 83-duodecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni attuative pro tempore applicabili.

Art.7

La convocazione delle assemblee generali spetta al Consiglio di amministrazione, salvo i casi per i quali la legge e lo statuto dispongano diversamente.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 cod. civ., nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui i titoli della società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura o decadenza dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Art.8

L'assemblea dei soci deve essere immediatamente convocata quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. La relativa domanda deve essere inviata al presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con indicazione degli argomenti da trattare, allegando idonea documentazione attestante i singoli possessi azionari alla data di spedizione della lettera raccomandata.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 9

La convocazione delle assemblee generali è fatta nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari; qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, l'avviso di convocazione potrà essere pubblicato anche su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" o "MF - Milano Finanza".

L'avviso contiene l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno, del luogo della adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni nei casi previsti dalla legge), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni (ovvero almeno sette giorni nei casi previsti dalla legge) prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

L'Assemblea straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Art.10

In mancanza delle formalità espresse dall'art. 9 del presente statuto, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; in questo caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Tuttavia, in tali ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11

L'assemblea di seconda o terza convocazione deve distare almeno 24 ore da quella di prima o seconda convocazione quando la sua convocazione risulti nel medesimo avviso dell'assemblea di prima o seconda convocazione.

Se il giorno per la seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso suddetto, l'assemblea deve essere



riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione o seconda ed il termine stabilito per la pubblicazione dell'Avviso è ridotto a dieci giorni, purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria si tenga in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ricevuto una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Art. 13

Coloro ai quali spetta il diritto al voto possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge.

La delega può essere notificata in via elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante l'invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante cui all'art. 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art.14

La presidenza dell'assemblea è affidata al Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza od impedimento ad altro amministratore nominato dall'assemblea stessa.

Art.15

Il diritto di intervento all'adunanza e la regolarità delle rappresentanze sono constatati dal Presidente dell'assemblea, il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art.16

Il Presidente dell'Assemblea è assistito nel suo ufficio da un segretario scelto dagli intervenuti anche fra i non soci.

Per le assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto da un Notaio ed in tale circostanza l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 17

La costituzione dell'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida se sono intervenuti in proprio o per



delega tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. La costituzione dell'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è valida qualunque sia il capitale presente. In caso di unica convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Art. 18

La costituzione dell'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione, è valida con l'intervento di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino più della metà del Capitale Sociale, in seconda convocazione più di un terzo del Capitale Sociale ed in terza convocazione più di un quinto del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. In caso di unica convocazione, l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Art.19

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 20

Il processo verbale constatante le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, e, se nominati, anche dagli scrutatori.

Art.21

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio composto da tre a undici membri anche non soci determinati ed eletti dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, ovvero due per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al presente Articolo 21 deve assicurare l'equilibrio tra i generi degli amministratori eletti. A tal fine, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà includere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente tale per cui, ove tale lista risulti essere la Lista di Maggioranza (come di seguito definita), dalla stessa siano tratti un numero di amministratori del genere meno rappresentato almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.

La Lista di Maggioranza o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto della misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per l'equilibrio tra generi. In particolare, nel caso in cui la composizione del consiglio di amministrazione, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto, nel caso della Lista di Maggioranza, del

genere (maschile o femminile) del candidato nominato dalla Lista di Minoranza, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato saranno automaticamente sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta misura minima per l'equilibrio tra generi tra gli amministratori da eleggere.

Qualora la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata con voto di lista, secondo quanto previsto nel presente articolo, per qualsiasi ragione, si procederà con le modalità e le maggioranze di legge fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.

Gli amministratori durano in carica fino al giorno della presentazione all'assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro amministrazione. Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessario per legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendo tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte l'amministratore o gli amministratori cessati e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro amministratore indipendente.

Analogamente, se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, il consiglio di amministrazione nominerà come sostituti candidati appartenenti allo stesso genere (maschile o femminile) degli amministratori cessati, in maniera tale che sia sempre assicurato il rispetto dell'equilibrio tra generi richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Maggioranza o dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto che, a seconda dei casi, sia qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge e/o appartenga allo stesso genere (maschile o femminile) degli amministratori cessati.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri. Gli amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, alla data della quale decadranno anche tutti gli altri amministratori, e si dovrà quindi procedere alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione con voto di lista. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art.22

I membri del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a cagione del loro ufficio.

Art.23

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta dopo la nomina elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora tale carica non sia conferita dall'assemblea dei soci in conformità al precedente art. 21.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi a qualsiasi autorità ed in qualunque grado di giurisdizione, comprese quelle di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti e periti;
- b) presiede e dirige le adunanze del Consiglio e le assemblee sociali;
- c) esercita tutte le altre funzioni in quanto delegate dal Consiglio ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Art.24

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, il Comitato Esecutivo.

I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea dei Soci, che può essere esercitato da almeno due dei suoi componenti

Art.25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento da un Amministratore Delegato (se nominato) presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea o in qualsiasi altro Stato presso cui abbia sede una delle società facenti parte del Gruppo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica spedito ai componenti del Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica spedito almeno due giorni prima della data fissata.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione così come del relativo ordine del giorno.

La convocazione è ritenuta comunque valida quando sono presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o video-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Su tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente assieme al Segretario onde consentire la stesura del relativo verbale.



Art.26

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano per età, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dall'Amministratore Delegato più anziano per età, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio, regolarmente convocato, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri e delibera validamente con quella assoluta degli amministratori convenuti e legittimati al voto.

Gli Amministratori in conflitto di interessi, sono computati ai fini del calcolo del solo quorum costitutivo della seduta consiliare.

Art. 27

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che straordinaria della società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria nell'ipotesi il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, ivi inclusa l'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il tutto nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate e in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, ovvero che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.



Art.28

Il Consiglio di Amministrazione, con quei criteri che considererà più rispondenti al miglior interesse sociale, può:

- a) affidare in tutto o in parte proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri, i quali agiranno con titolo di amministratori delegati, determinandone i poteri; la carica di amministratore delegato è compatibile con quella di Presidente della società. Gli Amministratori Delegati danno informativa, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., almeno ogni tre mesi;
- b) affidare speciali incarichi e rappresentanze ad uno o più amministratori in uno o più affari sociali in cui la società sia interessata;
- c) nominare nel proprio seno un comitato esecutivo determinandone, nei termini consentiti dalla legge, l'attribuzione, nonché le modalità di funzionamento;
- d) affidare la parte esecutiva delle operazioni sociali ad uno o più direttori.
- e) nominare comitati, privi di rilevanza esterna, eleggere i relativi componenti scegliendoli fra i consiglieri stessi, stabilirne le finalità nonché determinare i relativi regolamenti.
- f) nominare uno o più Vice Presidenti, determinandone le relative funzioni.

Art. 29

Il Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente e, ove nominato ciascun Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri ad essi conferiti, hanno la facoltà di nominare procuratori ad negotia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Art. 30

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci vengono nominati dall'Assemblea in conformità a quanto di seguito stabilito.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati vengono elencati mediante un numero progressivo.

Se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari, ciascuna lista, fatta eccezione per le liste contenenti un numero di candidati inferiore a tre, dovrà essere composta da un numero di candidati appartenenti al genere (maschile e femminile) meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, tale per cui, ove tale lista risulti essere la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa siano tratti un numero di Sindaci del genere meno rappresentato almeno pari alla misura minima prevista dalla normativa, anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale.

La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigente e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Legge.

Gli azionisti proponenti devono almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento:

- depositare presso la sede della società le liste, predisposte nel rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, e sottoscritte da coloro che le presentano;
- presentare e/o recapitare presso la sede della società la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste;
- depositare un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- depositare una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi;
- depositare le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per le rispettive cariche.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi ed uno supplente, dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra la prima e la seconda lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta come prima lista, la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti; qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale.

La lista che ha ottenuto il voto del maggior numero di soci o l'unica lista (a seconda dei casi) deve garantire il rispetto dell'equilibrio tra generi dei Sindaci da eleggere. In particolare, ove la composizione dell'organo di controllo determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto an-

che conto, nel caso della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, del genere del candidato nominato dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, non includa un numero sufficiente di componenti del genere (maschile o femminile) meno rappresentato, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere (maschile o femminile) maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere (maschile o femminile) meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la misura minima prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Nel caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza risulteranno eletti i primi tre sindaci effettivi e i primi due sindaci supplenti dalla lista presentata dalla maggioranza.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza, ovvero, in caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla maggioranza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà il sindaco supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, ed avente la funzione di presidente del Collegio Sindacale, gli subentrerà, con la medesima funzione di presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente in carica eletto nella medesima lista.

In ogni caso, se e fino a quando necessario, il sindaco subentrante dovrà essere designato in modo tale da assicurare la presenza nel Collegio Sindacale della proporzione tra generi (maschile o femminile) nella misura minima prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero in caso di irregolare presentazione di tutte le liste, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto dell'equilibrio tra generi dei Sindaci da eleggere.

Per la nomina dei sindaci non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista.

I sindaci sono retribuiti con un assegno fisso determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Art.31

Ciascun sindaco può procedere individualmente a tutti quegli atti di ispezione e di sorveglianza che ritenga opportuni.

Art.32

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto ai sensi degli artt. 2403 e 2403-bis C.C. e riferiranno sui loro accertamenti nella loro relazione da redigere nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale può avvalersi di propri ausiliari e, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.

L'informazione degli Amministratori al Collegio Sindacale stabilita dall'art. 150 del D. Lgs numero 58 del 24 febbraio 1998, viene data con periodicità almeno trimestrale, anche in forma orale.

Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,

nonchè procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa del Presidente.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le riunioni e le iniziative anche individuali di ispezione e controllo anche tramite ausiliari, devono risultare da processo verbale.

Art.33

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio, corredandolo di una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni stabilite dalla legge.

Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis D.Lgs. n. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il preposto dovrà possedere:

- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;
- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Art.34

Gli utili netti verranno destinati:

- a) per il cinque per cento alla riserva legale, fino a quando questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) per il resto agli azionisti, salva diversa destinazione da parte dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dall'art. 2433 bis del Codice Civile, ricorrendone tutte le condizioni di legge.

**Art.35**

Il recesso dalla società è ammesso soltanto nei casi in cui la legge lo dispone in modo inderogabile ferme le limitazioni stabilite dal presente statuto.

Art.36

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori specificandone i poteri.

Art. 37

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra la Società e gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, oppure tra gli Amministratori, i Sindaci e/o i liquidatori, relativa e/o inerente al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese del capoluogo di regione ove ha sede la Società.

Art. 38

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge.